

2. Secondo motivo, vertente sull'annullamento della disposizione impugnata che asseritamente viola il principio di proporzionalità in quanto (i) impone un termine tassativo alla fine della produzione della produzione con celle a mercurio con largo anticipo rispetto al termine derivante dal regolamento internazionale applicabile sul mercurio, senza neanche prevedere la possibilità di ottenere proroghe o deroghe in casi specifici, (ii) introduce una normativa che è inidonea a produrre rilevanti benefici in termini ambientali per il pubblico ma che comporta al contempo svantaggi notevoli per gli operatori economici e (iii) trascura la normativa vigente che già disciplina chiaramente la fine della produzione e le relative proroghe/deroghe e omette di fornire essa stessa clausole di salvaguardia.
3. Terzo motivo, vertente sull'annullamento della disposizione impugnata in quanto causerà perdite per le operazioni commerciali della ricorrente conseguenti alla violazione del diritto fondamentale alla proprietà ai sensi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e in quanto tali conseguenze eccederebbero gli obiettivi della disposizione impugnata, i quali potrebbero essere raggiunti con misure meno restrittive.

⁽¹⁾ GU 2017, L 137, pag. 1.

Ricorso proposto il 21 agosto 2017 — UC/Parlamento

(Causa T-572/17)

(2017/C 369/43)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: UC (rappresentante: A. Tymen, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato e, pertanto,

- annullare il rapporto informativo della parte ricorrente per il 2015, nonché la decisione di concederle due soli punti di merito per lo stesso anno;
- annullare la decisione dell'AIPN del 9 maggio 2017, recante rigetto del reclamo della parte ricorrente del 13 gennaio 2017;
- condannare il convenuto al pagamento del risarcimento dei danni, fissati *ex aequo et bono* a EUR 9 000, a riparazione del pregiudizio morale subito dalla parte ricorrente;
- condannare il convenuto all'integralità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1. Primo motivo, vertente, da una parte, sulla violazione degli articoli 41 della Carta dei diritti fondamentali e 25 dello statuto dei funzionari e, dall'altra, sulla violazione dell'obbligo di motivazione e dei diritti della difesa della parte ricorrente.
 2. Secondo motivo, vertente sulla violazione del diritto ad essere ascoltati e dell'articolo 41 della Carta.
 3. Terzo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione.
-